



SENT. 207/2025

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio di appello, iscritto al **n.61710** del registro segreteria,

proposto da:

- **Sergio OBINU**, nato a Sindia (NU) il 23 giugno 1956, C.F.

BNOSRG56H23I748T, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Steri e

dall'Avv. Francesco Cocco Ortu, con domicilio eletto presso lo studio

dei medesimi avvocati in Roma, via Boezio n.92, indirizzi p.e.c.

avvgiuliosteri@pec.it e avv.fcocco-ortu@pec.giuffre.it;**nei confronti di**

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t.;

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la

regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;

avverso

	la sentenza n.117/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la regione Sardegna, depositata il giorno 4 luglio 2024.	
	Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;	
	uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2025, svolta con	
	l'assistenza del segretario Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons.	
	Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Francesco Cocco Ortu per l'appellante e il	
	Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Cons.	
	Fabrizio Cerioni.	
	FATTO	
	1. La Procura regionale della Corte dei conti per la regione Sardegna,	
	con atto di citazione datato 17 luglio 2023, ha convenuto in giudizio	
	l'odierno appellante Sergio OBINU per sentirlo condannare al	
	pagamento, in favore della Regione Autonoma della Sardegna, per	
	danno all'immagine dello stesso Ente, della somma di euro 250.000 (o	
	di quella diversa risultante all'esito del giudizio), oltre a rivalutazione	
	monetaria, interessi legali e spese di giustizia.	
	La Procura erariale ha riferito di aver ricevuto dalla Guardia di	
	Finanza di Cagliari la sentenza n.459/2018, pronunciata, ai sensi	
	dell'art.444 c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari e passata in	
	giudicato il giorno 11 maggio 2018, che ha applicato nei confronti	
	dell'OBINU la pena di due anni di reclusione per il delitto di cui agli	
	articoli 81 e 314 c.p. (peculato continuato). La Procura penale aveva	
	chiesto il rinvio a giudizio dell'OBINU <i>“perché, in qualità di consigliere</i>	
	<i>presso il Consiglio Regionale della Sardegna, incaricato delle funzioni di</i>	
	<i>amministratore e tesoriere dal gennaio 2010, nell'ambito del Gruppo</i>	
	2	

UDC della XIV Legislatura, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indebitamente percepiva, appropriandosene, le somme di denaro erogate dal Consiglio Regionale predetto in favore del gruppo consiliare d'appartenenza ...". Secondo la stessa Procura penale, nel periodo dal 10 febbraio 2010 al 31 luglio 2012, mediante prelievi in contanti da vari conti correnti bancari intestati al menzionato gruppo consiliare, l'OBINU si era illecitamente appropriato di almeno 250 mila euro.

Il Giudice penale, dopo aver accertato la restituzione integrale del profitto del reato contestato, affermando di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p., in considerazione delle indagini svolte, dei verbali di perquisizione e sequestro, dei movimenti bancari relativi ai citati prelevamenti in contanti e della mancata giustificazione della spesa, su richiesta delle parti, con la menzionata sentenza n.459/2018, ha applicato nei confronti dell'OBINU, in ordine al reato ascritto, con le attenuanti generiche e quella della riparazione integrale del danno prima del giudizio, la pena di due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nella motivazione della sentenza, il Giudice penale ha riportato che *"è emersa la ricorrenza delle condotte di reato indicate in epigrafe, la correttezza della loro qualificazione giuridica nel delitto di peculato e la loro riconduzione a OBINU"*.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, con la sentenza impugnata, ha parzialmente accolto la domanda attorea e ha condannato l'OBINU al pagamento, in favore

	della Regione autonoma della Sardegna, di euro 50.000 (somma	
	comprensiva della rivalutazione monetaria), oltre interessi legali e	
	spese processuali. Il Giudice di primo grado, nella motivazione della	
	suddetta sentenza, in sintesi, ha affermato che le sentenze penali di	
	patteggiamento sono equiparate alle sentenze di condanna penale, ai	
	fini della ammissibilità dell'azione per danno all'immagine, anche dopo	
	le modifiche apportate all'art.445 c.p.p. dalla c.d. "riforma Cartabia".	
	Quest'ultima normativa, infatti, secondo il primo Giudice, avrebbe	
	precluso solo la possibilità di estendere alle decisioni di	
	patteggiamento gli effetti previsti dall'art.651 c.p.p. per le sentenze di	
	condanna. Il Giudice territoriale ha altresì escluso, non essendo	
	prevista alcuna limitazione in tal senso, che l'azione risarcitoria in	
	argomento possa essere esercitata solo nei confronti dei dipendenti	
	pubblici e non nei confronti di tutti i soggetti legati all'Amministrazione	
	pubblica da un rapporto di servizio anche meramente temporaneo;	
	inoltre, ha escluso la violazione nella fattispecie in argomento del	
	principio del " <i>ne bis in idem</i> " in quanto la responsabilità	
	amministrativa ha natura risarcitoria e non sanzionatoria. Nel merito,	
	il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il danno all'immagine	
	imputato all'OBINU in considerazione della menzionata sentenza	
	penale di patteggiamento e degli articoli di stampa prodotti in giudizio	
	dalla Procura erariale ma ha ritenuto di quantificare il risarcimento in	
	via equitativa, trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore	
	dell'art.1, comma 62, della legge n.190/2012, nel minore importo di	
	50.000 euro. La minore quantificazione del danno è stata motivata,	
	4	

	pur riconoscendo l’oggettiva gravità del fatto, le modalità di	
	realizzazione dell’illecito e la reiterazione della condotta illecita per	
	anni, con il ruolo di non particolare esposizione e rilevanza ricoperto	
	dal convenuto in ambito regionale, il non dirompente e continuativo	
	impatto mediatico negativo e la vetustà dei fatti.	
	2. Con l’odierno gravame, depositato in data 1° agosto 2024, il sig.	
	Sergio OBINU ha chiesto che, in riforma della menzionata sentenza	
	n.117/2024, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, previa	
	eventuale rimessione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione	
	europea o alla Corte costituzionale, in via pregiudiziale, sia dichiarata	
	inammissibile e/o improcedibile e/o nulla l’azione proposta dalla	
	Procura regionale. Nel merito, l’appellante ha chiesto di essere assolto	
	da ogni addebito o, in subordine, che sia ulteriormente ridotto	
	l’ammontare della condanna. L’appellante ha anche chiesto ogni	
	conseguenziale pronuncia in ordine alle spese del doppio grado di	
	giudizio e che sia acquisito il fascicolo del giudizio definito con la	
	sentenza impugnata.	
	L’atto di appello, in sintesi, è motivato con le seguenti considerazioni.	
	2.1 L’appellante ritiene, in primo luogo, che il Giudice di primo grado	
	abbia violato l’art.445, comma 1-bis, c.p.p., secondo il quale la	
	sentenza di patteggiamento <i>“anche quando è pronunciata dopo la</i>	
	<i>chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata</i>	
	<i>a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi,</i>	
	<i>compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile”,</i>	
	atteso che la sentenza di condanna erariale impugnata sarebbe	
	5	

	fondata esclusivamente sulla menzionata sentenza penale di	
	patteggiamento, non utilizzabile come prova. La Procura erariale,	
	quindi, non avrebbe provato i fatti alla base della condanna erariale	
	che non sarebbero, dunque, accertati nella loro materialità.	
	2.2 L'OBINU, quale secondo motivo di appello, fa presente di non	
	ritenere sussistente il danno erariale avendo proceduto a rimborsare	
	alla Regione Sardegna euro 250.000 somma che, a suo dire,	
	comprenderebbe anche il danno all'immagine. L'assenza di danno	
	erariale risulterebbe confermata dallo stesso Giudice penale nel	
	momento in cui ha dichiarato che l'appellante ha proceduto alla	
	<i>“riparazione integrale del danno prima del giudizio”</i> .	
	2.3 L'appellante rileva, quale terzo motivo di appello,	
	l'improponibilità e/o nullità della domanda di condanna per danno	
	all'immagine per l'inesistenza di una sentenza penale di condanna	
	(essendo stata adottata per i fatti in argomento solo una sentenza	
	penale di patteggiamento). Sempre secondo l'appellante, inoltre, ogni	
	effetto penale della stessa sentenza di patteggiamento risulterebbe	
	estinto <i>ipso iure</i> , in applicazione dell'art.445, comma 2, c.p.p., prima	
	della notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, con	
	conseguente mancanza dei presupposti per l'azione di responsabilità.	
	2.4 Il quarto motivo di appello è costituito dalla asserita assenza di	
	un presupposto essenziale dell'azione di responsabilità amministrativa	
	rappresentato dalla sussistenza di un rapporto di servizio. La	
	normativa sul danno all'immagine delle Amministrazioni pubbliche	
	troverebbe, infatti, applicazione, per espressa previsione di legge,	
	6	

secondo l'appellante, solo nei confronti dei dipendenti pubblici e non anche degli amministratori pubblici (nella specie i Consiglieri regionali).

2.5 Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata quantificazione del danno in mancanza di un pieno accertamento dei fatti, in assenza di una disfunzione organizzativa e in presenza di un modesto *clamor fori* rappresentato da soli tre articoli di stampa, di cui non sono note le visualizzazioni, nei quali la figura dell'OBINU risulta marginale. L'appellante ha altresì fatto presente che il danno all'immagine non sussiste "*in re ipsa*", non può essere presunto e va sempre provato e che il prestigio dell'Ente nella vicenda è stato valorizzato attraverso la dimostrazione della capacità di reazione dell'apparato, rappresentata dalla emanazione di nuove norme regionali più stringenti in tema di finanziamenti ai Gruppi consiliari regionali (cfr. la deliberazione del Collegio dei questori dell'11 ottobre 2012 e la legge regionale n.2/2014). L'appellante ha anche sostenuto la carente motivazione della sentenza erariale impugnata in ordine alla questione, atteso che il Giudice di primo grado non avrebbe affrontato ogni argomento difensivo.

2.6 Il sesto motivo di appello è costituito dalla asserita violazione del principio del "*ne bis in idem*" in quanto l'appellante sarebbe stato condannato per fatti per i quali è stato già giudicato in sede penale, con conseguente violazione della normativa CEDU. Il danno all'immagine della Pubblica amministrazione, quando azionato dinanzi al Giudice contabile, secondo l'appellante, avrebbe infatti una funzione

prevalentemente sanzionatoria.

2.7 L'appellante ha chiesto, infine, in via subordinata, l'esercizio del potere riduttivo. La riduzione dell'importo della condanna sarebbe giustificata dal comportamento processuale, dall'avvenuto risarcimento del danno e dall'assenza di condanne per i Consiglieri regionali interessati da analoghe vicende giudiziarie.

3. La Procura generale, replicando ai vari motivi di gravame elencati, ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello dell'OBINU, in sintesi, per le seguenti ragioni.

3.1 Con riferimento al primo motivo di appello, la Procura generale ha fatto presente che la sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p. è, anche dopo la "Riforma Cartabia", come espressamente stabilito dall'art.445, comma 1 bis, terzo periodo, c.p.p. equiparata ad una pronuncia di condanna. Conseguentemente, anche dopo la menzionata riforma, la decisione di patteggiamento integrerebbe ancora una condizione di procedibilità del danno all'immagine, anche in considerazione del tenore letterale dell'art.1-sexies della legge n.20/1994 che la identifica in una "*sentenza passata in giudicato*". Nella vicenda in esame, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sempre secondo la Procura generale, ricorrerebbero tutti i presupposti per la risarcibilità del danno all'immagine: commissione di un delitto contro la Pubblica amministrazione (peculato), *clamor fori* e accertamento della condotta illecita con sentenza passata in giudicato. Fa presente, altresì, che la denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza di Cagliari del 2

	maggio 2022, costituisce una fonte di prova ammissibile e liberamente	
	valutabile dal Giudice contabile, alla pari di qualunque altra prova c.d.	
	atipica o innominata.	
	3.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, la Procura	
	generale ha rappresentato che il danno all'immagine è stato	
	quantificato dal Giudice di prime cure, in via equitativa ex art.1226	
	c.c., nella misura di euro 50.000, tenendo conto dei parametri utilizzati	
	dalla giurisprudenza contabile e del tempo trascorso dalla	
	commissione degli illeciti. La suddetta quantificazione non risulta,	
	dunque, agganciata al danno patrimoniale contestato (pari " <i>almeno</i> "	
	ad euro 250.000).	
	3.3 Con riferimento al terzo motivo d'appello, la Procura generale ha	
	ribadito che la sentenza penale irrevocabile di patteggiamento relativa	
	ad un delitto contro la Pubblica amministrazione integra tuttora il	
	presupposto necessario per l'esercizio dell'azione di responsabilità	
	amministrativa per il risarcimento del danno all'immagine.	
	L'estinzione del reato e di ogni altro " <i>effetto penale</i> ", prevista	
	dall'art.445, comma 2, c.p.p., secondo la Procura generale, non investe	
	il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale avendo	
	quest'ultimo natura civilistico-risarcitoria e non sanzionatoria.	
	3.4 In merito al quarto motivo di appello, la Procura generale ha	
	rappresentato che la giurisdizione contabile sussiste in presenza di	
	una relazione funzionale tra l'autore del danno e la Pubblica	
	amministrazione. Tale relazione ricorre non solo in presenza di un	
	rapporto di impiego ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di	
	9	

	servizio quale quello che si instaura tra Consigliere regionale e	
	Regione. Non essendo previste dalla legge espresse limitazioni in tal	
	senso, la giurisdizione contabile per il risarcimento del danno	
	all'immagine riguarda, dunque, anche i Consiglieri regionali.	
	3.5 Per quanto concerne il quinto motivo d'appello, la Procura	
	generale ha rappresentato che il Giudice di primo grado, in virtù della	
	prerogativa attribuita dalla legge, ha quantificato il danno	
	all'immagine, in via equitativa, considerando i tradizionali parametri	
	di quantificazione utilizzati dalla giurisprudenza contabile e il <i>clamor</i>	
	<i>fori</i> attestato dagli articoli di stampa prodotti in giudizio dall'attore	
	pubblico. Secondo la Procura generale, inoltre, il Giudice non è tenuto	
	a confutare ogni argomentazione difensiva e nessun rilievo può essere	
	attribuito alla adozione di nuove norme regionali in materia di	
	contributi ai gruppi consiliari regionali, non essendo tale adozione	
	causalmente ricollegabile alle condotte illecite contestate.	
	3.6 Con riferimento al sesto motivo di appello, la Procura generale	
	afferma che il presente giudizio contabile, dopo la conclusione del	
	giudizio penale, come confermato anche dalla giurisprudenza europea,	
	non determina alcuna violazione del principio del " <i>ne bis in idem</i> "	
	perché la responsabilità amministrativa ha prevalente carattere	
	risarcitorio e non presenta carattere afflittivo della libertà personale.	
	3.7 La Procura generale sostiene, infine, che la richiesta	
	dell'appellante di esercizio del potere riduttivo non può essere accolta	
	per la natura dolosa della condotta illecita tenuta.	
	4. L'appellante ha presentato, in data 24 luglio 2025, una memoria	
	10	

	difensiva nella quale ha replicato alle conclusioni depositate dalla	
	Procura generale con considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle	
	già espresse nell'atto di appello. Nella suddetta memoria viene anche	
	menzionata la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Cagliari n.74/2025	
	(non allegata), asseritamente riguardante analoga vicenda, con la	
	quale gli imputati sarebbero stati assolti.	
	5. Alla odierna udienza pubblica, come da verbale in atti, l'Avv.	
	Francesco Cocco Ortu per l'appellante e il rappresentante del Pubblico	
	Ministero, V.P.G. Fabrizio Cerioni, ribadendo sostanzialmente quanto	
	illustrato negli atti depositati, ha insistito per l'accoglimento delle	
	proprie rispettive conclusioni.	
	Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il gravame in esame, a tratti ridondante e non pienamente	
	conforme al dovere di chiarezza e sinteticità degli atti imposto alle parti	
	dall'art.5 c.g.c., mira alla riforma della sentenza n.117/2024 della	
	Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna	
	con la quale l'appellante Sergio OBINU è stato condannato a pagare	
	euro 50.000 alla Regione Sardegna per il danno all'immagine alla	
	stessa arrecato a seguito della sentenza n.459/2018, pronunciata, ai	
	sensi dell'art.444 c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari e passata	
	in giudicato il giorno 11 maggio 2018, che ha applicato, nei confronti	
	dello stesso OBINU, la pena di due anni di reclusione per il delitto di	
	cui agli articoli 81 e 314 c.p. (peculato continuato).	
	2.1 Secondo il primo motivo di appello, la sentenza di condanna	
	11	

	erariale impugnata va riformata essendo fondata, violando l'art.445,	
	comma 1-bis, c.p.p., esclusivamente sulla menzionata sentenza penale	
	di patteggiamento, non utilizzabile come prova. L'art.445, comma 1-	
	bis, c.p.p., infatti, a seguito del d.lgs. n.150/2022 (c.d. "riforma	
	Cartabia"), dispone che la sentenza di patteggiamento <i>"anche quando</i>	
	<i>è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non</i>	
	<i>può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari</i>	
	<i>o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della</i>	
	<i>responsabilità contabile".</i> Viene, quindi, sancita, da un lato l'inefficacia	
	di giudicato della sentenza di patteggiamento anche quando	
	pronunciata a seguito di dibattimento, dall'altro lato l'assoluta	
	irrilevanza probatoria della medesima in altri giudizi, compreso quello	
	di responsabilità amministrativo-contabile.	
	La Procura erariale, dunque, secondo l'appellante, avendo prodotto	
	in giudizio solo la segnalazione di danno erariale della Guardia di	
	Finanza di Cagliari, la richiesta di rinvio a giudizio penale, la sentenza	
	penale di patteggiamento e alcuni articoli di stampa sulla vicenda, non	
	avrebbe provato i fatti alla base della condanna erariale che sarebbero,	
	dunque, non accertati nella loro materialità.	
	Tale motivo di appello va respinto non essendo rilevabile alcuna	
	violazione dell'art.445, comma 1-bis, c.p.p.	
	Preliminarmente, va chiarito che la sentenza appellata ha	
	condannato l'OBINU per il danno all'immagine della Regione Sardegna	
	derivato dalla menzionata sentenza penale di patteggiamento e non per	
	il danno patrimoniale che sarebbe stato arrecato alla Regione	
	12	

Sardegna a causa dell'ipotizzata appropriazione, da parte del medesimo, di somme di denaro erogate dal Consiglio regionale al Gruppo regionale di cui era amministratore e tesoriere. La sentenza penale ha invece avuto per oggetto la predetta appropriazione prospettata dalla Procura della Repubblica di Cagliari e non il danno all'immagine della Regione Sardegna.

L'attuale formulazione dell'art.445, comma 1-bis, c.p.p., pur escludendo che la sentenza penale di patteggiamento possa esplicitare, non solo efficacia di giudicato ma anche di prova in altri giudizi, non ha azzerato il principio della circolarità delle prove (secondo il quale, per non disperdere l'attività compiuta da un organo giurisdizionale, in armonia con il principio di ragionevole durata del processo, elementi di contenuto probatorio formati in un procedimento possono essere utilizzati e valutati da un diverso Giudice) e non ha privato i Giudici contabili del potere di attribuire alle sentenze penali di patteggiamento, quantomeno, il valore di mero indizio che, ove trovi riscontro in altri elementi probatori, può sfociare in prova presuntiva ex art.2727 c.c. e art.2729 c.c. (Sez. II Appello, 9 settembre 2024, n.222).

In altre parole, la sentenza penale di patteggiamento, pur non potendo più essere utilizzata -ex se- come prova nel giudizio contabile per espresso divieto di legge, costituisce ancora oggi una fonte di cognizione soggetta al libero apprezzamento del Giudice contabile, a maggior ragione in considerazione del fatto che la stessa può ancora oggi essere equiparata, per legge, ad una sentenza di condanna (cfr. ultimo periodo del comma 1-bis citato).

patteggiamento. Giova rammentare in proposito che l'art.94 c.g.c., fermo restando l'onere probatorio degli elementi costitutivi dell'illecito contabile gravante in primo luogo sull'attore pubblico, impone alla parte convenuta (odierna appellante nel giudizio in esame) di fornire le prove nella propria disponibilità, concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Il successivo art.95 c.g.c. dispone che il Giudice contabile può porre a fondamento della propria decisione anche *“i fatti non contestati specificatamente dalle parti costituite”* e *“le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”*. Per il primo aspetto va considerato che l'appellante si è sostanzialmente limitato a lamentare la violazione dell'art.445, comma 1-bis, c.p.p.; per il secondo aspetto, è evidente che appare del tutto inverosimile, anche in applicazione del principio di matrice civilistica del *“più probabile che non”* (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 24 settembre 2024, n.233), che l'OBINU abbia accettato di pagare un ingente risarcimento alla Regione Sardegna e abbia accettato una condanna a due anni di reclusione pur essendo innocente.

La responsabilità dell'OBINU, quindi, non trova il proprio unico ed automatico fondamento nella sentenza penale a seguito di patteggiamento (circostanza questa che avrebbe effettivamente determinato la violazione del citato art.445, comma 1 -bis, c.p.p.) ma, trattandosi di plurimi elementi indiziari convergenti e non smentiti, nel materiale probatorio che risulta versato agli atti del giudizio penale, nonché anche nella denuncia di danno erariale e negli articoli di stampa. Il Giudice contabile, infatti, può formare il proprio libero

convincimento, fornendone adeguata motivazione che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, sulla base di ogni elemento tratto dal giudizio penale, anche se non confermato in sede dibattimentale (per tutte, tra le più recenti, Sez. II Appello, 11 febbraio 2025, n.28; *idem*, 27 aprile 2022, n.195, Sez. III Appello, 21 marzo 2025, n.38). Conseguentemente, nella specifica vicenda in esame, la responsabilità dell'appellante per i fatti contestati risulta sufficientemente dimostrata dalla sussistenza di collimanti elementi indiziari, tratti anche dal giudizio penale, in alcun modo validamente confutati dall'appellante.

Trattandosi di vicende diverse, nessuna rilevanza può, infine, essere attribuita alle assoluzioni penali di altri Consiglieri regionali (non provate), per questioni asseritamente analoghe, richiamate dall'appellante.

2.2 L'OBINU, quale secondo motivo di appello, contesta l'assenza di danno erariale avendo già pagato alla Regione Sardegna euro 250.000, somma che, a suo dire, comprenderebbe anche il danno all'immagine. L'assenza di danno erariale risulterebbe confermata dallo stesso Giudice penale nel momento in cui ha dichiarato che l'appellante ha proceduto alla *“riparazione integrale del danno prima del giudizio”*.

Anche questo secondo motivo di gravame va respinto.

Come indicato precedentemente, oggetto del presente giudizio è il danno all'immagine della Regione Sardegna e non il danno patrimoniale, arrecato alla stessa Amministrazione, derivante dall'appropriazione di fondi regionali contestata in sede penale.

Il pagamento effettuato dall'appellante in favore della Regione Sardegna, riportato nella sentenza penale n.459/2018, riguarda il solo profitto del reato di peculato contestato in sede penale (l'ipotizzata appropriazione di somme di denaro erogate dal Consiglio regionale al Gruppo consiliare di cui l'OBINU era amministratore e tesoriere) e non il danno all'immagine, oggetto del presente giudizio. Il Giudice penale ha, infatti, attestato la sola "*restituzione dell'integrale profitto del reato contestatogli*" (quindi la suddetta appropriazione), mentre non risulta effettuato alcun risarcimento per il danno all'immagine contestato nel presente giudizio contabile. In sostanza, il risarcimento indicato è stato effettuato dall'appellante per una voce di danno autonoma e distinta da quella di cui è causa in questa sede. Del resto, non può essere messo in dubbio che da un solo fatto illecito possono scaturire diverse voci di danno erariale.

Il danno all'immagine, pertanto, non risulta già risarcito.

2.3 L'appellante rileva, quale terzo motivo di appello, l'improponibilità e/o nullità della domanda di condanna per danno all'immagine per l'inesistenza di una sentenza penale di condanna (essendo stata adottata per i fatti in argomento solo una sentenza penale di patteggiamento). Ogni effetto penale della stessa sentenza di patteggiamento risulterebbe, peraltro, a suo dire, estinto *ipso iure*, in applicazione dell'art.445, comma 2, c.p.p., prima della notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione.

Anche questo motivo di gravame va respinto.

La rimodulazione degli effetti dell'applicazione della pena su richiesta,

	operata dalla c.d. “riforma Cartabia”, non influisce sulla proponibilità	
	dell’azione per danno all’immagine dinanzi alla Corte dei conti.	
	Affermare che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di	
	giudicato nel giudizio contabile non implica che la stessa non possa	
	essere “equiparata” ad una sentenza irrevocabile di condanna al solo	
	fine di integrare il presupposto di proponibilità dell’azione di	
	risarcimento per il danno all’immagine di cui all’art.17, comma 30-ter,	
	del decreto-legge n.78/2009 (Sez. II Appello, 9 settembre 2024, n.222;	
	<i>idem</i> , 18 aprile 2025, n.91; Sez. III Appello, 4 novembre 2024, n.255).	
	Come è stato condivisibilmente affermato, infatti, “ lo spazio occupato	
	dall’ultima parte del comma 1 bis in esame è proprio quello	
	oggetto di causa (grassetto aggiunto) <i>in quanto in assenza di una</i>	
	<i>norma penale che istituisca un’equivalenza tra patteggiamento e</i>	
	<i>condanna, poteva permanere il dubbio sul se il legislatore avesse voluto</i>	
	<i>negare in radice ogni possibile contenuto “accertativo” alla sentenza con</i>	
	<i>pena concordata oppure ne avesse comunque preservato uno, sia pure</i>	
	<i>in via residuale. Un criterio di interpretazione sistematica delle</i>	
	<i>disposizioni in commento favorisce tale ultima esegesi, dovendosi aver</i>	
	riguardo a tutte le ipotesi in cui la pronuncia di patteggiamento	
	non possa esplicare effetti vincolanti in altri processi dinanzi a	
	giudici diversi da quello penale e, ciononostante, assurga a	
	condizione di proponibilità o procedibilità di altre azioni in altri	
	plessi giurisdizionali (grassetto aggiunto)” (Sez. II Appello, 9	
	settembre 2024, n.222).	
	Considerato che la responsabilità amministrativa ha natura civilistico-	
	18	

	risarcitoria (in termini, Sez. II Appello, 20 giugno 2025, n.143), inoltre,	
	risulta del tutto inconferente il richiamo operato dall'appellante	
	all'art.445, comma 2, c.p.p. secondo il quale, a seguito di	
	patteggiamento, il reato è estinto al ricorrere di determinate condizioni.	
	L'OBINU, che non ha neppure dimostrato l'avvenuta estinzione del	
	reato (non è peraltro sufficiente, ai fini dell'estinzione, il semplice	
	decorso del tempo), non considera che la suddetta estinzione vale solo	
	nella sfera penale, per cui la sentenza di condanna a seguito di	
	patteggiamento conserva efficacia, ai fini della proponibilità dell'azione	
	di responsabilità amministrativa per danno all'immagine, anche nel	
	caso di estinzione, ricorrendone le condizioni, di <i>“ogni effetto penale”</i> ,	
	ai sensi dell'art.445, comma 2, c.p.p. (Sez. III Appello, 26 maggio 2025,	
	n.78). Pertanto, nella vicenda di cui è causa, l'azione è stata	
	legittimamente esercitata dalla Procura regionale sarda.	
	2.4 Va respinto anche il quarto motivo di appello.	
	La giurisdizione contabile è pacificamente riconosciuta nei confronti	
	degli amministratori regionali per quanto riguarda la gestione dei fondi	
	assegnati ai Gruppi consiliari, sia per la natura pubblicistica degli	
	stessi che in ragione della provenienza pubblica delle risorse e della	
	definizione legale del loro scopo (<i>ex plurimis</i> , Cass., SS.UU., 17 aprile	
	2019, n.10768; Sez. II Appello, 15 gennaio 2024, n.15).	
	Con specifico riferimento al danno all'immagine, come riconosciuto	
	da pacifica giurisprudenza (<i>ex plurimis</i> , Sez. II Appello, 12 gennaio	
	2023, n.3; <i>idem</i> , 6 marzo 2025, n.48; <i>idem</i> , 5 maggio 2025, n.102; Sez.	
	III Appello, 14 aprile 2025, n.46), la giurisdizione contabile sussiste	
	19	

	anche nei confronti dei Consiglieri regionali. Non vi è, infatti, alcun	
	motivo di distinguere tra dipendenti e amministratori pubblici, atteso	
	che questi ultimi non vantano posizioni differenziate ai fini	
	dell'assoggettamento alla giurisdizione contabile. L'art.17, comma 30-	
	ter, del decreto-legge n.78/2009 ha, infatti, circoscritto l'ambito	
	oggettivo dell'azione, senza limitare la platea dei soggetti potenziali	
	destinatari della stessa azione (Sez. I Appello, 3 febbraio 2021, n.21).	
	2.5 Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta l' <i>an</i> e l'errata	
	quantificazione del danno in mancanza di un pieno accertamento dei	
	fatti, in assenza di una disfunzione organizzativa e in presenza di un	
	modesto <i>clamor fori</i> . L'appellante ha, altresì, fatto presente che il	
	danno all'immagine va sempre provato e che il prestigio della Regione	
	è stato valorizzato attraverso la dimostrazione della capacità di	
	reazione dell'apparato rappresentata dalla emanazione di nuove norme	
	regionali più stringenti.	
	Anche questo motivo di appello va rigettato.	
	Quanto alla prova del danno all'immagine, pur non sussistendo <i>in re</i>	
	<i>ipsa</i> , dovendo il danno essere provato da chi chiede il risarcimento,	
	risulta sufficiente il ricorso a prove presuntive (Sez. II Appello, 8 aprile	
	2025, n.75). Nella presente vicenda, il danno all'immagine è	
	ampiamente provato dagli articoli di stampa, depositati dalla Procura	
	erariale, dai quali è certamente derivato un significativo <i>vulnus</i>	
	all'immagine, al decoro e al prestigio della Regione Sardegna (Sez. II	
	Appello, 12 gennaio 2023, n.3).	
	Circa il <i>quantum</i> , la quantificazione del danno all'immagine avviene	
	20	

	in via equitativa, ex art.1226 c.c., utilizzando i tradizionali indicatori	
	di origine giurisprudenziale di natura oggettiva (es. natura del fatto,	
	modalità di consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale	
	arrecato), soggettiva (es. ruolo rivestito nell'organizzazione e nel	
	procedimento dal soggetto agente) e sociale (es. diffusione della	
	notizia).	
	Con riferimento specifico alla vicenda in esame, occorre, in primo	
	luogo, evidenziare che la sentenza impugnata, in via equitativa	
	trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n.190/2012	
	(<i>ex plurimis</i> , Sez. II Appello, 16 maggio 2025, n.110), ha già	
	sensibilmente ridotto l'importo della condanna chiesto dalla Procura	
	regionale (da euro 250.000 ad euro 50.000). Nel rinviare a quanto già	
	prima esposto in merito all'accertamento dei fatti all'origine del	
	presente giudizio, questa notevole decurtazione è stata disposta dal	
	primo Giudice, che ha comunque tenuto conto della oggettiva gravità	
	dei fatti, delle modalità di realizzazione dell'illecito e della reiterazione	
	della condotta per anni, principalmente in virtù del ruolo di non	
	particolare esposizione e rilevanza ricoperto dall'appellante in ambito	
	regionale, dell'impatto mediatico negativo non molto dirompente e	
	continuativo e dalla vetustà dei fatti.	
	La quantificazione del danno effettuata dal Giudice territoriale nella	
	sentenza impugnata risulta, dunque, congrua per le condivisibili	
	motivazioni addotte, conformi ad un consolidato orientamento	
	ermeneutico, mentre non risultano fondate le motivazioni espresse	
	sulla questione dall'appellante.	
	21	

Per quanto concerne gli altri rilievi mossi sul punto dall'appellante, si osserva altresì che il danno all'immagine è configurabile a prescindere dall'insorgenza di disfunzioni organizzative e/o disservizi, essendo lo stesso collegato alla condotta del dipendente o amministratore infedele che genera discredito. Eventuali disfunzioni organizzative e/o disservizi possono assumere rilevanza solo per la quantificazione del danno e non per accertare la sussistenza dello stesso (tra le più recenti, Sez. II Appello, 8 aprile 2025, n.75).

Il *clamor fori*, a sua volta, non può considerarsi elemento integrativo o costitutivo del danno all'immagine, incidendo, al più, solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante, sicché il danno all'immagine è configurabile anche in assenza di esso. Il danno all'immagine, infatti, scaturisce direttamente dal comportamento illecito dell'agente pubblico e non dalla diffusione dell'illecito stesso (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 4 giugno 2025, n.131; *idem*, 16 ottobre 2023, n.283; Corte cost. 16 giugno 2023, n.123). Sulla base di questa considerazione si ritiene che il Giudice di prime cure, nella quantificazione del danno largamente inferiore a quella prospettata dalla Procura erariale, abbia già tenuto conto correttamente del non rilevante impatto mediatico della vicenda in argomento.

Per la sussistenza e quantificazione del danno all'immagine, infine, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non assume evidentemente alcuna rilevanza esimente o attenuante (costituisce anzi un elemento aggravante) l'emanazione di nuove norme regionali più stringenti in tema di fondi ai gruppi consiliari. Il legislatore

regionale ha infatti presumibilmente agito proprio per evitare il ripetersi dei gravi fatti delittuosi descritti.

2.6 Non merita accoglimento neppure il sesto ed ultimo motivo di appello poiché non è rilevabile, nella fattispecie in esame, alcuna violazione del principio del “*ne bis in idem*” o della normativa CEDU.

Come ribadito costantemente dalla giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Sez. II Appello 20 giugno 2025, n.143; Sez. III Appello, 21 marzo 2025, n.38) e dalla stessa CEDU (sentenza emessa il 13 maggio 2014 su ricorso n.20148/09, Rigolio c/Italia), la responsabilità amministrativa e quella penale operano su piani e ambiti diversi, avendo la prima natura risarcitoria e la seconda natura sanzionatoria, anche quando riguardano i medesimi fatti. La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono, infatti, reciprocamente indipendenti anche quando investono un medesimo fatto materiale e, quindi, non sussiste alcuna violazione del principio del “*ne bis in idem*”, stante l'autonomia e separatezza dei due giudizi.

Risulta, quindi, destituita di qualsiasi giuridico fondamento, sia la tesi della sussumibilità del giudizio di responsabilità amministrativa all'interno della categoria del processo penale, nel senso inteso dalla Convenzione EDU come interpretata secondo la costante giurisprudenza eurounitaria, sia quella della sua qualificazione come procedimento c.d. “*parallelo o connesso*” in materia extra penale. La responsabilità amministrativa è, infatti, connotata, da una combinazione di natura “*risarcitoria*”, “*variamente modulabile*” dal legislatore (Corte cost., 16 giugno 2023, n.123) e di “*deterrenza*” (Sez.

Il Appello, 20 giugno 2025, n.143).

L'unico limite è rappresentato dall'integrale ristoro di tutti i danni patiti dalla Pubblica Amministrazione, circostanza assente nella presente fattispecie, atteso che non risulta effettuato, in sede penale, alcun risarcimento per il danno all'immagine della Regione Sardegna. Le conclusioni appena esposte valgono anche, in modo specifico, per la responsabilità amministrativa per danno all'immagine (*ex multis*, Sez. I Appello, 24 luglio 2024, n.170).

2.7 Non vi è, infine, alcuno spazio per l'esercizio del potere riduttivo. Per costante giurisprudenza, la natura dolosa della condotta illecita tenuta dall'OBINU costituisce una condizione ostativa all'accoglimento della relativa richiesta (*ex plurimis*, Sez. II Appello n.143/2025 e precedenti ivi richiamati).

Infine, per tutto quanto sopra affermato, considerando anche che la relativa richiesta non risulta neanche specificamente motivata, non si ravvisa alcuna ragione per procedere alla rimessione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea o alla Corte costituzionale.

3. In conclusione, l'appello va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio sono a carico dell'appellante soccombente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.117/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

regione Sardegna;

- condanna l'appellante Sergio OBINU al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 176,00 (centosettantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

03 OTTOBRE 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco